

■ I CODICI SIMONE

*gli* **ESPLICATI** MINOR

CODICE  
**Penale**  
**ESPLICATO** MINOR

EDIZIONI GIURIDICHE  
**SIMONE**<sup>®</sup>  
dal 1968  
Gruppo Editoriale **Simone**

Copyright © 2021

**Simone** s.r.l.

Via F. Caracciolo, n. 11

80122 Napoli

www.edizioni.simone.it

Titolo, metodologie, contenuti e diritti sono riservati.

Vietata ogni forma di riproduzione se non autorizzata dall'Editore.

---

Direzione redazionale dott.ssa **Rossana Petrucci**

Aggiornamento del testo a cura del dott. **Rocco Pezzano**

---

 **curvilinee**

Art director | **Gianfranco De Angelis**

Responsabili grafici di fotocomposizione | **Bianca Pierro** e **Marco Esposito**

Coordinatrice di fotocomposizione | **Iole Reale**

---

---

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

Questo volume è stato stampato nel mese di agosto 2021 presso:

MultiMedia

V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA)

## PREMESSA

Questa nuova edizione del Codice Penale, Esplicato minor, rientra nella collana dei codici *Esplicati Minor* che costituiscono un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.

In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi **annotazioni esplicative** che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di **Schemi a lettura guidata**, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «*parole-chiave*» in esso contenute.

Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d'ausilio anche nelle aule giudiziarie.

A corredo del testo codicistico, si riportano le disposizioni normative in materia di *depenalizzazione*, *privacy* e *stranieri*.

Un ampio corredo di indici: *sistematico*, *analitico-alfabetico* e *cronologico* completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.

## INDICE SISTEMATICO

(I numeri in parentesi si riferiscono agli articoli)

	<i>Pag.</i>
<b>Costituzione della Repubblica italiana</b> .....	15
<b>Disposizioni sulla legge in generale</b> .....	49

## CODICE PENALE

<b>R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.</b> — Approvazione del testo definitivo del Codice penale .....	54
---	----

### LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE

TITOLO I	- <b>Della legge penale</b> (1-16) .....	55
» II	- <b>Delle pene</b> .....	67
CAPO I	- <i>Delle specie di pene, in generale</i> (17-20) .....	67
» II	- <i>Delle pene principali, in particolare</i> (21-27) .....	70
» III	- <i>Delle pene accessorie, in particolare</i> (28-38) .....	74
TITOLO III	- <b>Del reato</b> .....	85
CAPO I	- <i>Del reato consumato e tentato</i> (39-58/2) .....	85
» II	- <i>Delle circostanze del reato</i> (59-70) .....	102
» III	- <i>Del concorso di reati</i> (71-84) .....	120
TITOLO IV	- <b>Del reo e della persona offesa dal reato</b> .....	129
CAPO I	- <i>Della imputabilità</i> (85-98) .....	129
» II	- <i>Della recidiva, dell'abitudine e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere</i> (99-109) .....	134
» III	- <i>Del concorso di persone nel reato</i> (110-119) .....	141
» IV	- <i>Della persona offesa dal reato</i> (120-131) .....	147
TITOLO V	- <b>Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena</b> .....	152
CAPO I	- <i>Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena</i> (131/2-140) .....	152
» II	- <i>Della esecuzione della pena</i> (141-149) .....	161
TITOLO VI	- <b>Della estinzione del reato e della pena</b> .....	166
CAPO I	- <i>Della estinzione del reato</i> (150-170) .....	166

	<i>Pag.</i>
CAPO II - <i>Della estinzione della pena</i> (171-181).....	196
» III - <i>Disposizioni comuni</i> (182-184).....	204
TITOLO VII - <b>Delle sanzioni civili</b> (185-198).....	206
» VIII - <b>Delle misure amministrative di sicurezza</b> .....	213
CAPO I - <i>Delle misure di sicurezza personali</i> .....	213
Sezione I - <i>Disposizioni generali</i> (199-214) .....	213
» II - <i>Disposizioni speciali</i> (215-235).....	222
CAPO II - <i>Delle misure di sicurezza patrimoniali</i> (236-240/2) .....	235

LIBRO SECONDO  
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I - <b>Dei delitti contro la personalità dello Stato</b> .....	241
CAPO I - <i>Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato</i> (241-275).....	241
» II - <i>Dei delitti contro la personalità interna dello Stato</i> (276-293) .	274
» III - <i>Dei delitti contro i diritti politici del cittadino</i> (294).....	289
» IV - <i>Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti</i> (295-300).....	289
» V - <i>Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti</i> (301-313)	292
TITOLO II - <b>Dei delitti contro la pubblica amministrazione</b> .....	300
CAPO I - <i>Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione</i> (314-335/2).....	301
» II - <i>Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione</i> (336-356).....	333
» III - <i>Disposizioni comuni ai capi precedenti</i> (357-360).....	355
TITOLO III - <b>Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia</b> .....	357
CAPO I - <i>Dei delitti contro l'attività giudiziaria</i> (361-384/3).....	357
» II - <i>Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie</i> (385-391/3).....	382
» III - <i>Della tutela arbitraria delle private ragioni</i> (392-401).....	395
TITOLO IV - <b>Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti</b> .....	399
CAPO I - <i>Dei delitti contro le confessioni religiose</i> (402-406) .....	400
» II - <i>Dei delitti contro la pietà dei defunti</i> (407-413).....	402
TITOLO V - <b>Dei delitti contro l'ordine pubblico</b> (414-421) .....	406
» VI - <b>Dei delitti contro l'incolumità pubblica</b> .....	421
CAPO I - <i>Dei delitti di comune pericolo mediante violenza</i> (422-437) .	421
» II - <i>Dei delitti di comune pericolo mediante frode</i> (438-448).....	433
» III - <i>Dei delitti colposi di comune pericolo</i> (449-452).....	438
TITOLO VI <sup>BIS</sup> - <b>Dei delitti contro l'ambiente</b> (452/2-452/14) .....	440

	<i>Pag.</i>
TITOLO VII	- <b>Dei delitti contro la fede pubblica</b> ..... 454
CAPO I	- <i>Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (453-466/2)</i> ..... 454
CAPO II	- <i>Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (467-475)</i> ..... 464
» III	- <i>Della falsità in atti (476-493/3)</i> ..... 473
» IV	- <i>Della falsità personale (494-498)</i> ..... 487
TITOLO VIII	- <b>Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio</b> ..... 495
CAPO I	- <i>Dei delitti contro l'economia pubblica (499-512/2)</i> ..... 495
» II	- <i>Dei delitti contro l'industria e il commercio (513-517/5)</i> ..... 504
» III	- <i>Disposizione comune ai capi precedenti (518)</i> ..... 512
TITOLO IX	- <b>Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume</b> ..... 512
CAPO I	- <i>Dei delitti contro la libertà sessuale (519-526)</i> ..... 513
» II	- <i>Delle offese al pudore e all'onore sessuale (527-538)</i> ..... 514
» III	- <i>Disposizioni comuni ai capi precedenti (539-544)</i> ..... 518
TITOLO IXBIS	- <b>Dei delitti contro il sentimento per gli animali (544/2-544/6)</b> ..... 520
» X	- <b>Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (545-555)</b> ..... 524
» XI	- <b>Dei delitti contro la famiglia</b> ..... 524
CAPO I	- <i>Dei delitti contro il matrimonio (556-563)</i> ..... 524
» II	- <i>Dei delitti contro la morale familiare (564-565)</i> ..... 528
» III	- <i>Dei delitti contro lo stato di famiglia (566-569)</i> ..... 530
» IV	- <i>Dei delitti contro l'assistenza familiare (570-574/3)</i> ..... 533
TITOLO XII	- <b>Dei delitti contro la persona</b> ..... 542
CAPO I	- <i>Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (575-593)</i> .. 542
» IBIS	- <i>Dei delitti contro la maternità (593/2-593/3)</i> ..... 575
» II	- <i>Dei delitti contro l'onore (594-599)</i> ..... 577
» III	- <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> ..... 583
Sezione I	- <i>Dei delitti contro la personalità individuale (600-604)</i> ..... 583
» IBIS	- <i>Dei delitti contro l'uguaglianza (604/2-604/3)</i> ..... 608
» II	- <i>Dei delitti contro la libertà personale (605-609/12)</i> ..... 611
» III	- <i>Dei delitti contro la libertà morale (610-613/3)</i> ..... 628
» IV	- <i>Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio (614-615/5)</i> ..... 637
» V	- <i>Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti (616-623/2)</i> ..... 643
CAPO IIIBIS	- <i>Disposizioni comuni sulla procedibilità (623/3)</i> ..... 657
TITOLO XIII	- <b>Dei delitti contro il patrimonio</b> ..... 658
CAPO I	- <i>Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (624-639/2)</i> ..... 658
» II	- <i>Dei delitti contro il patrimonio mediante frode (640-648/4)</i> ..... 685
» III	- <i>Disposizioni comuni ai capi precedenti (649)</i> ..... 706
» IIIBIS	- <i>Disposizioni comuni sulla procedibilità (649/2)</i> ..... 707

Pag.

LIBRO TERZO  
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I	- <b>Delle contravvenzioni di polizia</b> .....	710
CAPO I	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza</i> ...	710
Sezione I	- <i>Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica</i> .....	710
§1	- Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose (650-661).....	710
§2	- Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità (662-664).....	715
§3	- Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici (665-668).....	717
§4	- Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio (669-671).....	719
Sezione II	- <i>Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica</i> ...	722
§1	- Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni (672-677)..	722
§2	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti (678-681)	725
Sezione III	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati</i> .....	728
§1	- Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (682-685).....	728
§2	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza (686-691)	731
§3	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica (692-694).....	734
§4	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale (695-704) .....	735
§5	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (705-713).....	741
§6	- Delle contravvenzioni concernenti la custodia [di alienati di mente], di minori o di persone detenute (714-717).....	744
CAPO II	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale</i> .....	745
Sezione I	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi</i> (718-727/2) .....	745
» II	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria</i> (728-730) .....	751

	<i>Pag.</i>
TITOLO II - <b>Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (731-734)</b> .....	752
» II BIS - <b>Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (734/2)</b> .....	755

### DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

**R.D. 28 maggio 1931, n. 601.** — Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

TITOLO I - <b>Disposizioni di coordinamento (1-19/4)</b> .....	759
» II - <b>Disposizioni transitorie (20-57)</b> .....	764

### NORME COMPLEMENTARI

#### Depenalizzazione

<b>L. 24 novembre 1981, n. 689.</b> — Modifiche al sistema penale.....	775
<b>L. 25 giugno 1999, n. 205.</b> — Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario ( <i>Articoli estratti</i> ).....	814
<b>D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.</b> — Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.....	821
<b>D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.</b> — Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.....	830
<b>D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.</b> — Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.....	834

#### Privacy

<b>D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</b> — Codice in materia di protezione dei dati personali.....	840
<b>Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</b> relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).....	892

*Pag.*

<b>D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.</b> — Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.....	956
--	-----

### **Stranieri**

<b>D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.</b> — Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.....	977
<b>Schemi a lettura guidata</b> .....	1077
<b>Indice analitico</b> .....	1177
<b>Indice cronologico</b> .....	1255

lettera della norma, l'applicabilità delle regole previste dall'art. 57 all'editore presuppone che l'autore della pubblicazione sia ignoto o non imputabile, mentre la loro applicabilità allo stampatore richiede che l'editore non sia indicato oppure sia inimputabile. Avuto riguardo del fatto che è comune il fondamento retrostante tale previsione e quella relativa alla responsabilità del direttore, si può affermare che, sul piano soggettivo, anche editore e stampatore debbano essere chiamati a rispondere a titolo colposo. Sul piano definitorio, per stampatore s'intende non già la persona che materialmente aziona le macchine con le quali si realizza la riproduzione meccanica, ma il titolare dell'impresa, cioè colui che organizza e controlla l'attività riproduttiva.

### 58. Stampa clandestina. — Le disposizioni dell'articolo precedente

(1) si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica (2).

(1) A seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, l. 4-3-1958, n. 127 il riferimento va inteso alle «disposizioni dei due articoli precedenti» anziché alle «disposizioni dell'articolo precedente».

(2) Cfr. anche artt. 5 e 16, l. 8-2-1948, n. 47 (*Stampa*).

Trattasi di norma avente funzione estensiva di quanto disposto dagli artt. 57 e 57bis (pur se la lettera della disposizione parla di «articolo precedente», si ammette pacificamente che l'estensione debba riguardare entrambe le previsioni) all'ipotesi in cui la responsabilità insorga in relazione ad uno stampato «irregolare», in quanto inosservante delle prescrizioni concernenti la sua registrazione in tribunale e gli altri adempimenti di legge. In proposito, si segnala che la l. 8-2-1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa sanziona penalmente la cd. stampa clandestina, punendo chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che il medesimo sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. La medesima previsione sanziona, altresì, chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

### 58bis. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.

(1) — Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o il vicedirettore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso

dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.

(1) Art. introdotto ex l. 4-3-1958, n. 127 (art. 3).

*La norma trova il suo fondamento nel fatto che, come pacificamente si afferma, la fattispecie criminosa posta in essere a mezzo stampa rappresenta l'evento del reato di omesso controllo, ex artt. 57 e segg. c.p., dimostrando, ad un tempo, l'autonomia e l'accessorietà di tale ultima fattispecie rispetto al reato a mezzo stampa, in quanto è il regime di procedibilità di questo che si trasmette all'omesso controllo penalmente rilevante. In giurisprudenza si è precisato che la querela a carico del giornalista non si estende al direttore del giornale, ai sensi dell'art. 123 c.p., atteso che tale norma prevede l'estensione a tutti coloro che sono individuabili come autori del medesimo reato, mentre l'omesso controllo sulla pubblicazione di un articolo offensivo, costituisce reato distinto dalla diffamazione e considerato che l'art. 58bis c.p., che prevede che la querela proposta contro il direttore abbia effetto anche nei confronti dell'autore dello scritto, ha natura eccezionale.*

## CAPO II

### *Delle circostanze del reato*

*Le **circostanze** sono elementi accidentali del reato, non necessari per la sua esistenza, ma che incidono sulla sua gravità, ovvero rilevano quali indici della capacità a delinquere del soggetto, influenzando sull'entità o sul tipo di pena. In particolare, possono determinare un inasprimento (circostanze aggravanti) o una mitigazione (circostanze attenuanti) del trattamento sanzionatorio previsto per il reato semplice, cui accedono, allo scopo di adeguare la pena al reale disvalore del fatto commesso. In tale ottica, il giudice può avvalersi, oltre che delle circostanze tipiche, delle cd. attenuanti generiche (art. 62bis c.p.), consistenti in situazioni non espressamente previste dalla legge ma idonee a giustificare una diminuzione della pena. Le circostanze (aggravanti ed attenuanti) sono ulteriormente distinguibili in **comuni o speciali**, secondo che siano previste per tutti i reati con cui non siano incompatibili, ovvero solo per reati determinati; **ad efficacia comune o speciale**, secondo che comportino una variazione fino ad un terzo della pena base prevista per il reato ovvero una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; **ad effetto speciale**, se comportano una variazione di pena superiore ad un terzo.*

**59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.** — Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (1).

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (1).

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena [50-54], queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo [43].

(1) Commi introdotti dall'art. 1, l. 7-2-1990, n. 19 in sostituzione dell'originario comma 1.

*La norma disciplina compiutamente il **regime di imputazione delle circostanze**. La materia è stata significativamente innovata dalla l. 7-2-1990, n. 19. Antecedentemente, infatti, le circostanze sia aggravanti che attenuanti, venivano attribuite all'agente per il semplice fatto della loro esistenza, con la deteriore conseguenza che la semplice ricorrenza di circostanze aggravanti importava di per sé l'imputazione (oggettiva) delle medesime all'autore del reato.*

*Tale problema è stato superato dalla **novella del 1990**. L'attuale disciplina dell'articolo 59, infatti, stabilisce che le **circostanze aggravanti** sono imputate all'agente solo se da questi ritenute esistenti, ovvero ignorate o ritenute inesistenti colposamente. Le **circostanze attenuanti**, invece, continuano ad essere imputate all'autore del reato in quanto oggettivamente esistenti, indipendentemente dalla conoscenza che l'agente abbia di esse (secondo una disciplina chiaramente ispirata al cd. favor rei). La riforma del '90 lascia trasparire l'intento del legislatore di ripudiare i residui campi di operatività della responsabilità oggettiva, per informare il sistema penale al principio di colpevolezza come indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/1988 (si veda quanto detto in commento all'art. 5 c.p.).*

**60. Errore sulla persona dell'offeso.** — Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato [82], non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa.

*La norma in oggetto disciplina il **regime di imputazione delle circostanze nel caso** di errore sulla persona offesa dal reato da parte dell'agente. Si verifica tale ipotesi quando l'agente, volendo commettere il reato in danno di una determinata persona, cade in equivoco, confondendola con un altro individuo.*

*Tale caso **differisce dalla cd. aberratio ictus** (v. art. 82), poiché in tale ultima ipotesi l'agente non confonde una persona con un'altra, ma colpisce un bersaglio diverso da quello programmato, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa.*

**61. Circostanze aggravanti comuni.** — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [68, 578<sup>3</sup>, 579<sup>2</sup>], le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili [576<sup>1</sup> n. 2, 577<sup>1</sup> n. 4];
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576<sup>1</sup> n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c)];
- 3) l'aver, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576<sup>1</sup> n. 2, 577<sup>1</sup> n. 4];
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (1);
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576<sup>1</sup> n. 3, 576<sup>2</sup>; c.p.p. 296];
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481<sup>2</sup>, 553<sup>2</sup>], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto (2);
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646<sup>3</sup>, 649] (2) (3) (4) (5);

11bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (6);

11ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (7) (8);

11quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (9);

11quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (10);

11sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative (11);

11septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (12);

11octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività (13).

(1) Numero così sostituito *ex art. 1, c. 7, l. 15-7-2009, n. 94 (Nuovo pacchetto sicurezza)*.

Il testo previgente così disponeva: «5) *l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa*».

(2) Cfr. art. 71, c. 4, l. 4-5-1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*).

(3) Per i reati in materia di stupefacenti, aggravanti specifiche sono previste dall'art. 80, d.P.R. 9-10-1990, n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti*).

(4) Cfr. art. 416bis.1 c.p.

(5) Cfr. anche art. 604ter c.p.

(6) Numero aggiunto *ex art. 1, c. 1, lett. ff, d.l. 23-5-2008, n. 92, conv. in l. 24-7-2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)*. Successivamente, la Corte cost., con sent. 8-7-2010, n. 249, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del presente numero.

(7) Numero inserito *ex art. 3, c. 20, l. 94/2009 cit.*

(8) Cfr. art. 61bis c.p.

(9) Numero aggiunto *ex art. 3, l. 26-11-2010, n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi)*.

(10) Numero aggiunto ex art. 1, c. 1, d.l. 14-8-2013, n. 93, conv. in l. 15-10-2013, n. 119 (*Contrasto alla violenza e femminicidio*), e successivamente così modificato ex art. 9, c. 1, l. 19-7-2019, n. 69 (*Codice rosso*).

(11) Numero aggiunto ex art. 14, c. 1, l. 11-1-2018, n. 3 (*Riforma professioni sanitarie*).

(12) Numero aggiunto ex art. 16, c. 1, lett. a), d.l. 14-6-2019, n. 53, conv. in l. 8-8-2019, n. 77 (*Decreto sicurezza bis*).

(13) Numero aggiunto ex art. 5, l. 14-8-2020, n. 113 (*Sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie*).

Volendo delinearne le principali figure aggravanti comuni, il **n. 2)** configura la **connessione di reati**: si ha connessione teleologica quando un reato (cd. reato-mezzo) è commesso al fine di eseguirne un altro (cd. reato-fine, aggravante configurabile anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione, in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato: Cass. 34893/2020). Si ha invece connessione consequenziale quando un reato è commesso al fine di occultarne un altro o per assicurare a sé o ad altri, il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità di un altro reato (es.: occultamento di cadavere dopo la commissione di un omicidio). Il **n. 3)** prevede una aggravante propria dei delitti colposi, la cd. **colpa con previsione** (o cosciente), sussistente quando l'agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confida tuttavia che esso non si verifichi (in ciò differenziandosi dal dolo eventuale, costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, e dall'accettazione di tale rischio); quanto alla **minorata difesa**, di cui al **n. 5)**, per «profittare» si intende avvantaggiarsi intenzionalmente di una condizione favorevole, sia essa casuale o provocata dallo stesso soggetto. Il novero delle figure circostanziali comuni è stato, da ultimo, esteso dal **d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013**, per tal via ritenendo meritevole di un aggravio sanzionatorio fino ad un terzo la commissione di maltrattamenti, delitti contro la vita e l'incolumità individuale (es. omicidio, percosse, lesioni) e la libertà personale (es. sequestro di persona, violenza sessuale, adescamento di minorenni) se perpetrata in danno di donne in gravidanza o infradiciottenni (ovvero anche solo in presenza di questi ultimi). Si segnala, infine, che, fra le novità disciplinari dovute alla **l. 3/2018**, recante un'ampia delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, oltre a disposizioni immediatamente precettive per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, rientra la creazione di una **inedita aggravante comune**, prevista dal neointrodotta **numero 11sexies** dell'articolo in esame. Appare evidente come trattasi di una ipotesi speciale di **minorata difesa**. Anche in tal caso, infatti, il reo si avvantaggia intenzionalmente di una condizione favorevole (lo stato di ricovero della vittima, talvolta sottoposta

a sedazione, indebolita dalla situazione patologica o assente dalla stanza di ricovero per terapie) idonea ad ostacolare la sua difesa. Ad essere per tal via tutelati sono tutti coloro che si trovino per motivi di cura presso **strutture sanitarie**, anche private (es. ospedali, cliniche), **residenziali** (es. case protette) o **semiresidenziali** (es. centri diurni psichiatrici), come anche presso **strutture socio-educative** (es. centri destinati a soggetti diversamente abili).

Il novero delle figure circostanziali aggravanti comuni è stato integrato (come visto in nota) dal cd. «**Decreto sicurezza bis**», con cui si è introdotto nel corpus della previsione un inedito numero 11septies, per effetto del quale aggrava il reato l'aver commesso il **fatto in occasione o a causa** (vengono, dunque, equiparate le situazioni in cui il fatto criminoso trovi una sua «aberrante» ratio nelle dinamiche della competizione o della sua conduzione, ovvero nei rapporti pregressi fra coloro che, da antagonisti, come atleti o sostenitori, si fronteggiano nella gara) di **manifestazioni sportive** (per tali si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano, pur se, in mancanza di delimitazioni di legge, non è da escludersi che, in sede interpretativa, se ne possa accogliere una accezione più ampia e meno formale, avuto riguardo alla speciale rilevanza dei beni giuridici oggetto di tutela, ad opera della norma in esame) o **durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni** (disposto, per un verso, superfluo, in quanto certamente rientrante, sul piano esegetico precettivo, nella prima parte della previsione, ma per altro verso diretto a far da monito general-preventivo rispetto a condotte criminose potenzialmente involgenti persone e cose totalmente estranee alla contrapposizione fra tifoserie, dunque particolarmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica) Si segnala, infine, un ulteriore correttivo alla previsione in commento, dovuto alla l. 19-7-2019, n. 69, nota come **Codice rosso**. Il provvedimento, nella scelta delle fattispecie su cui intervenire, implicitamente predispose un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sia sul codice di procedura penale (al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale, oltre che accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; in tal senso, l'espressione «codice rosso», è mutuata dalla terminologia sanitaria, per alludere ad un percorso preferenziale e d'urgenza per la trattazione dei procedimenti in materia, funzionale alla tutela delle vittime), sia sul codice penale (inasprendo le pene per alcuni dei citati delitti, rimodulando alcune aggravanti ed introducendo nuove fattispecie di reato). Riguardo, in particolare, alla norma in esame, trattasi di correttivo di coordinamento rispetto alla creazione di una inedita figura circostanziale aggravante ad effetto speciale relativa al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art. 572 c.p. (a cui si rin-

via), comprendente, fra le altre, proprio le situazioni circostanziali tipizzate dalla norma in esame (per tal via rese idonee a determinare un inasprimento maggiore della risposta sanzionatoria).

Da ultimo, il novero delle figure elencate è stato ulteriormente implementato ad opera della l. 113/2020, recante disposizioni in materia di **sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**. Il correttivo si sostanzia nella previsione di una inedita aggravante comune, per il caso in cui un qualunque delitto commesso con modalità violente (per tali intendendosi quelle che comportano l'impiego di una energia fisica in danno della vittima, dalla quale derivi una sua coazione personale) o minacciose (tali, cioè, da tradursi nella prospettazione di un male futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante) venga posto in essere in danno di uno dei soggetti elencati dalla norma (l'ambito di applicazione di tali disposizioni di tutela viene delineato per rinvio alle nozioni di professione sanitaria e socio-sanitaria ricavabili, rispettivamente, dagli artt. 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018), purché sussista una relazione causale o temporale fra la condotta violenta o minacciosa posta in essere e le funzioni esercitate («a causa o nell'esercizio» delle funzioni). I fattori di rischio responsabili di atti di violenza diretti contro gli esercenti le professioni sanitarie sono numerosi, ma l'elemento peculiare e ricorrente è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l'erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcol o droga.

**61bis. Circostanza aggravante del reato transnazionale.** (1) — Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416bis.1.

(1) Art. inserito ex d.lgs. 1-3-2018, n. 21 (*Riserva di codice nella materia penale*) (art. 5, c. 1, lett. a)).

Fra i correttivi dovuti al **d.lgs. 1-3-2018, n. 21**, si annovera la norma in commento, disposizione solo in apparenza inedita. Quello citato costituisce, infatti, uno dei decreti delegati finalizzati ad attuare le deleghe contenute nella cd. riforma Orlando, nello specifico, quella diretta alla tendenziale attuazione del principio della **riserva di codice nella materia penale** (si rinvia a quanto detto nel commento all'art. 3bis). Orbene, nel novero delle norme di cui il legislatore delegato ha principiato la codificazione, rientra l'**art. 4 della l. 16 marzo 2006, n. 146**, recan-